

FONDO TLC
FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA



STATUTO

Articolo 1 - Costituzione - Denominazione - Durata - Sede

1. E' costituito come associazione assistenziale non riconosciuta, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, il Fondo per l'Assistenza Sanitaria Integrativa denominato FONDO TLC, d'ora innanzi Fondo.
2. Il Fondo è disciplinato dalle norme del presente Statuto, dalle norme del Regolamento e dalle norme dell'ordinamento giuridico vigente, in quanto applicabili.
3. Il Fondo inoltre opera nell'ambito della disciplina del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 23/10/2009 per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione e successive modificazioni (di seguito "CCNL")
4. La durata del Fondo è prevista fino al 2100, salvo proroga deliberata dall'Assemblea dei Delegati.
5. Il Fondo opera su tutto il territorio Italiano e ha sede legale in Roma. Il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, può trasferire la sede del Fondo in altro comune italiano e istituire e/o modificare e/o sopprimere sedi secondarie e/o unità locali.

Articolo 2 - Scopo

1. Il Fondo, senza alcuna finalità di lucro, in ottemperanza alle disposizioni di legge e/o del CCNL e/o, per quanto di competenza, delle intese e dei regolamenti aziendali e loro future ed eventuali integrazioni e modifiche, ha come scopo esclusivo la copertura totale o parziale del costo di prestazioni di assistenza sanitaria, integrative e/o migliorative di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero ad esse collegate, a copertura di spese sanitarie per malattie e infortuni sostenute dagli iscritti al Fondo e da coloro i quali possono assumere la qualità di "aventi



diritto", ai sensi del successivo art. 4.

2. Il Regolamento, sempre operando in ottemperanza alle disposizioni di legge e/o del CCNL e/o, per quanto di competenza, delle intese e dei regolamenti aziendali e loro future ed eventuali integrazioni e modifiche, definisce le prestazioni fornite dal Fondo nonché i limiti i termini e le modalità di fruizione delle prestazioni da parte degli aventi diritto.

3. La copertura del rischio finanziario delle prestazioni assistenziali erogate può essere effettuata dal Fondo in qualsiasi forma, anche mediante la stipula di contratti con Compagnie di Assicurazione o altri Enti abilitati alla fornitura delle medesime prestazioni.

Articolo 3 – Soci Fondatori

1. Sono Soci Fondatori di parte:

- "sindacale" SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL.
- "datoriale" Assotelecomunicazioni-Assstel

2. La qualità di Socio Fondatore dà diritto a partecipare alla vita associativa e alle elezioni degli Organi Sociali nelle forme delegate di cui agli articoli seguenti.

3. Previa proposta del Consiglio di Amministrazione e delibera dell'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria, sarà possibile l'adesione di altri Soci Fondatori i quali potranno partecipare alla vita associativa e alle elezioni degli Organi Sociali nelle forme delegate di cui agli articoli seguenti opportunamente modificati in modo da garantire una paritetica rappresentanza fra Soci Fondatori di parte sindacale e Soci Fondatori di parte "datoriale".

Articolo 4 – Iscritti e Beneficiari

1. Sono Iscritti del Fondo i lavoratori ai quali si applica il CCNL che abbiano sottoscritto il modulo di adesione volontaria e le aziende dalle quali dipendono. Per i lavoratori dipendenti da un' Azienda che abbia un proprio Fondo Sanitario integrativo o aderisca a un altro regime sanitario integrativo, l'iscrizione al Fondo di Settore potrà avvenire solo a seguito

di un'intesa sottoscritta tra l'Azienda e le competenti Organizzazioni sindacali di categoria.

2. Sono beneficiari del Fondo, oltre agli Iscritti, gli eventuali componenti del loro nucleo familiare come definito dal Regolamento, i quali non potranno assumere la qualifica di iscritti, ma potranno beneficiare delle prestazioni assistenziali fornite dal Fondo in qualità di "aventi diritto", in ottemperanza alle disposizioni di legge e/o del CCNL e/o, per quanto di competenza, delle intese e dei regolamenti aziendali e loro future ed eventuali integrazioni e modifiche

3. La qualità di iscritto si perde nei seguenti casi:

- per risoluzione o cessazione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro;
- morte dell'iscritto;
- recesso;
- morosità.

4. La qualità di "avente diritto" cessa nel momento in cui dovesse venir meno la qualità di iscritto del relativo familiare, oltre che per morte o morosità.

5. La cessazione delle qualità di "iscritto" o di "avente diritto" determina l'estinzione dei diritti e degli obblighi ad essa inerenti, secondo quanto definito dal Regolamento.

Articolo 5 - Organi

1. Sono organi del Fondo: a) l'Assemblea dei Delegati; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente e il Vice Presidente; d) il Collegio dei Sindaci.

Articolo 6 - Assemblea dei Delegati: composizione

1. L'Assemblea dei Delegati (d'ora innanzi Assemblea) è composta da 30 (trenta) Delegati eletti nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica e secondo le modalità determinate dal Regolamento elettorale.


2. Qualora un componente dell'Assemblea venga eletto nel Consiglio di

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Amministrazione, tale membro decadrà dalla carica di Delegato e dovrà essere sostituito con le modalità previste dal Regolamento.

3. I componenti dell'Assemblea restano in carica tre anni e possono essere rieletti; qualora nel corso del mandato, per qualsiasi motivo, uno dei Delegati dell'Assemblea venga a cessare dalla carica, si procederà alla sostituzione come indicato dal Regolamento. Eventuali Delegati subentrati successivamente all'elezione dell'Assemblea decadono congiuntamente agli altri Delegati al termine del mandato triennale dell'Assemblea.

Articolo 7 - Assemblea dei Delegati: attribuzioni

1. L'Assemblea è convocata in sedute ordinarie e straordinarie.
2. L'Assemblea ordinaria dei Delegati:
 - a) approva il bilancio predisposto ai sensi di quanto previsto dalle norme del presente Statuto;
 - b) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione su proposta dei Soci Fondatori e secondo le disposizioni definite nel Regolamento;
 - c) elegge i componenti del Collegio dei Sindaci e ne determina i relativi compensi;
 - d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e sulla loro revoca;
 - e) ratifica quanto deliberato dal CDA in merito al piano annuale (budget) e di medio periodo ed in particolare alla quota associativa, da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo
 - f) delibera in merito all'esclusione degli iscritti o degli aventi diritto;
 - g) delibera in merito a ogni altro argomento previsto dallo Statuto o in relazione a questioni sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei Delegati:
 - a) delibera le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) delibera lo scioglimento e le modalità di liquidazione del Fondo

proposte dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8 - Assemblea dei Delegati: convocazione

1. L'Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria, in prima e seconda convocazione, è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare. La comunicazione è effettuata mediante raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica e inoltrata almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.

2. Qualora sussistano ragioni di urgenza, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente l'ordine del giorno, è effettuata mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima della data della riunione.

3. L'Assemblea ordinaria dei Delegati è convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio economico, per l'approvazione del bilancio.

4. L'Assemblea è, altresì, convocata quando il Presidente ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Delegati, o almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

5. L'Assemblea straordinaria dei Delegati è convocata per le deliberazioni ad essa attribuite ogni qualvolta il Presidente e il Vice Presidente ne ravvisino la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei Delegati, o la maggioranza qualificata dei membri del Consiglio di Amministrazione, purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Articolo 9 - Assemblea dei Delegati: deliberazioni

1. Ogni Delegato dispone di un voto in Assemblea e, mediante delega scritta, può farsi rappresentare da un altro Delegato. Ciascun Delegato non può ricevere più di due deleghe.


2. L'Assemblea in seduta ordinaria, in prima convocazione, è









validamente costituita con la presenza (diretta o per delega) della maggioranza dei Delegati. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei delegati. In entrambi i casi le deliberazioni hanno valore con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Delegati. Le deliberazioni hanno valore con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno quattro quinti dei Delegati.

5. Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente.

6. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Articolo 10 – Il Consiglio di Amministrazione: composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri - fissato dall'Assemblea su proposta del Presidente e del Vice Presidente - compreso tra 6 (sei) e 12 (dodici) ripartiti su base paritetica tra la rappresentanza della parte datoriale e quella della parte sindacale. I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea dei Delegati tra soggetti indicati dai Soci Fondatori.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un massimo complessivo di tre mandati consecutivi. Nel caso di dimissioni o di decadenza di uno o più Consiglieri prima della scadenza del mandato si provvederà alla sostituzione secondo la procedura della cooptazione di cui all'art. 2386 c.c.. Il Consigliere sostituito rimane in carica fino alla fine del mandato del Consiglio di Amministrazione.


3. La carica di Consigliere non attribuisce il diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate in base a quanto definito dal

Regolamento.

Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione: attribuzioni

- 1.** Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri e ha il compito di svolgere tutte le funzioni ordinarie e straordinarie necessarie per il funzionamento del Fondo e per il perseguimento del suo scopo sociale.
- 2.** In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito:
- a)** alla nomina del Presidente e del Vice Presidente;
 - b)** alla definizione delle eventuali Sedi Operative Regionali del Fondo sulla base delle richieste dei Soci Fondatori, senza che ciò determini modifiche statutarie;
 - c)** alla convocazione dell'Assemblea, secondo quanto previsto dal precedente art. 8;
 - d)** agli indirizzi relativi all'organizzazione e la gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli iscritti;
 - e)** alla redazione della relazione e del bilancio annuale del Fondo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f)** alla preparazione del piano annuale e di medio periodo del Fondo, che in funzione delle risorse economiche messe a disposizione dal CCNL e/o, per quanto di competenza, delle intese e dei regolamenti aziendali e loro future ed eventuali integrazioni e modifiche, definisce fra l'altro la suddivisione dei contributi disponibili in "contributi assistenziali" e "quote associative" in un'ottica di massimizzazione dei primi e gestione efficiente dei costi del Fondo stesso.
 - g)** all'eventuale conferimento di deleghe ai Consiglieri in carica, affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate dall'Assemblea;
 - h)** alle eventuali proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea in seduta straordinaria;
 - i)** alla redazione e modifica del Regolamento.
 - j)** alla verifica della legittimità delle domande di iscrizione, ai sensi del presente Statuto e dei Regolamenti, e agli eventuali

[Signature]



[Vertical signatures on the right margin]

ricorsi presentati dagli Iscritti;

- k) alla quantificazione e alle modalità di versamento dei contributi, alle modalità di concessione agli iscritti delle eventuali dilazioni nei versamenti e alla determinazione degli interessi di mora da applicare in tali casi;
- l) all'accettazione di eventuali donazioni;
- m) alla definizione della politica di gestione del rischio del Fondo, alla valutazione di proposte di copertura assicurativa, alla approvazione dei contratti con le Società assicurative prescelte e alla definizione delle modalità di pagamento dei relativi premi;
- n) alla determinazione delle quote associative da destinare alla copertura delle spese amministrative;
- o) all'adesione di altri Soci Fondatori da proporre all'Assemblea dei Delegati contestualmente alle modifiche statutarie necessarie;
- p) ad ogni altra competenza ad esso attribuita in forza di legge o del presente Statuto.

Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione: convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, ogni qualvolta il Presidente o il Vice Presidente ritengano utile convocarlo ai fini del corretto funzionamento del Fondo o quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Consiglieri.

2. La convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, è effettuata mediante raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica, e inoltrata ai componenti del Consiglio ed ai membri del Collegio dei Sindaci almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione.

3. Qualora sussistano ragioni di urgenza, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente l'ordine del giorno, è effettuata mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima della data della riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua

vece, dal Vice Presidente, con l'assistenza di un segretario nominato di volta in volta da chi presiede.

5. I Consiglieri che non prendono parte, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono automaticamente dall'incarico, con conseguente sostituzione secondo la procedura cui all'art. 2386 c.c..

Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione: deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza dei due terzi dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Le deliberazioni in merito ai punti h) e i) dell'Articolo 11, comma 2 del presente Statuto sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica.

2. E' consentita agli Amministratori ed ai Revisori la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione nelle modalità consentite dalla legge vigente. In tale ipotesi, chi presiede la riunione accerta - dandone atto a verbale - l'identità degli Amministratori e dei Revisori presenti anche mediante collegamento con i predetti mezzi.

Articolo 14 - Il Presidente e il Vice Presidente

1. Il Presidente del Fondo e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, con le modalità del precedente art. 13. Presidente e Vice Presidente sono eletti di volta in volta tra i Consiglieri rappresentanti di parte sindacale e i Consiglieri rappresentanti di parte datoriale nel rispetto del criterio di alternanza fra i rappresentanti di parte sindacale e datoriale.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo. In caso di impedimento del Presidente, le relative funzioni e i poteri sono esercitati dal Vice Presidente. Nel caso di doppio impedimento, le funzioni urgenti possono essere esercitate provvisoriamente dal consigliere più anziano presente.

3. Il Presidente dispone in particolare delle seguenti attribuzioni:



Handwritten notes and signatures on the right margin: "DZtelar", "Gianfranco", "Cesare", and "Boris".

- a) sovrintende alla gestione ordinaria del Fondo;
- b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati;
- c) effettua controlli in relazione all'andamento della gestione in materia di conflitti di interesse;
- d) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione;
- e) su esplicito mandato del Consiglio di Amministrazione, stipula contratti e convenzioni in nome e per conto del Fondo, con i limiti di cui al successivo comma 4;
- f) svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione

4. In particolare, le disposizioni riguardanti l'incasso o il pagamento di somme devono essere sottoscritte in via congiunta, dal Presidente e dal Vice Presidente nei limiti e con le modalità che saranno indicate con specifico Regolamento.

Articolo 15 - Il Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da quattro membri effettivi, di cui due di parte sindacale e due di parte datoriale, eletti dall'Assemblea dei Delegati con i quorum costitutivi e deliberativi di cui all'art.9.3 del presente Statuto. Sono inoltre previsti due sindaci supplenti, uno di parte sindacale ed uno di parte datoriale eletti dall'Assemblea dei Delegati con gli stessi principi. I Sindaci restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

2. Il Presidente del collegio sindacale dovrà essere scelto tra i quattro membri del Collegio e come requisito professionale dovrà essere iscritto al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire di cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico. La nomina del Presidente deve avvenire nel rispetto del principio di alternanza fra rappresentanti di parte sindacale e di parte datoriale.

3. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga necessario o almeno due

Sindaci lo richiedano. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione, sono fatte a mezzo raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica da spedire ai componenti il Collegio dei Sindaci almeno dieci giorni prima della data della riunione e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale ha facoltà di partecipare.

4. La mancata partecipazione a tre riunioni del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea, anche non consecutive, comporta la decadenza dall'incarico. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri del Collegio dei Sindaci, l'Assemblea dei Delegati provvede senza indugio alla loro sostituzione. In ogni caso gli eventuali sostituti restano in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.

5. Il compenso per i membri del Collegio Sindacale viene fissato al minimo delle tariffe previste; è inoltre riconosciuto il rimborso delle eventuali spese documentate in base a quanto definito dal Regolamento.

Articolo 16 - Il Collegio dei Sindaci: attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci è investito dei compiti e dei doveri previsti dall'articolo 2403 e seguenti del Codice Civile, ivi compreso il controllo contabile ex art. 2409-bis c.c., e delibera all'unanimità.

2. Inoltre, i componenti del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

3. Il Collegio dei Sindaci delibera con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti in materia di azione di responsabilità degli Amministratori.

Articolo 17 – Patrimonio del Fondo

1. Il Fondo provvede ai propri scopi e alle spese amministrative attraverso:

- a) la contribuzione regolamentata dal CCNL;
- b) la quota associativa, il cui ammontare annuo è stabilito dal

Stefan



12525

Edward E. Evans

John J. Connelley

Consiglio di Amministrazione;

- c) gli interessi di mora e di dilazione dei contributi versati in ritardo;
- d) ogni altro provento che spetti od affluisca al Fondo a qualsiasi titolo, sia esso versato dai Soci Fondatori e/o da terzi, ivi comprese eventuali donazioni o lasciti, previa delibera di accettazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 – Contributi e quote associative

1. I contributi al Fondo vengono definiti nel CCNL ed eventualmente, per importi superiori, negli Accordi Collettivi aziendali richiamati dall'art. 4 del presente Statuto. Il CdA del Fondo, in funzione degli andamenti economici delle coperture assistenziali prestate ad iscritti e beneficiari ed al budget previsionale di spesa del fondo stesso, definisce la suddivisione dei contributi disponibili in contributo assistenziale e quota associativa.

2. In conformità con quanto previsto dal commi 1 e 2 del presente articolo, la contribuzione dovrà essere versata a cura dei datori di lavoro, sia per la parte a loro carico sia per parte eventualmente a carico del lavoratore, con le modalità definite dal Regolamento.

3. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, in funzione delle prevedibili esigenze di bilancio, le quote associative al Fondo a carico dei datori di lavoro da destinare esclusivamente alla copertura delle spese amministrative e gestionali del Fondo stesso. La decisione è ratificata dall'Assemblea.

Articolo 19 – Mancati versamenti

1. Il Fondo comunica all'Iscritto, e ai suoi rappresentanti, nei termini previsti dal Regolamento, il mancato versamento da parte delle imprese entro le scadenze prefissate.

2. In caso di mancato versamento dei contributi, totale o parziale, il Fondo non garantisce il conseguimento della prestazione e la responsabilità del mancato conseguimento rimane ad esclusivo carico del datore di lavoro inadempiente.

3. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire nel Regolamento la disciplina della concessione di eventuali dilazioni nei versamenti (con termini non superiori all'anno solare).

Articolo 20 – Prestazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce nel Regolamento le prestazioni fornite agli Iscritti e ai Beneficiari ed i relativi limiti, in relazione a quanto previsto dal precedente articolo 2, in ottemperanza alle disposizioni di legge e/o del CCNL e/o, per quanto di competenza, delle intese e dei regolamenti aziendali e loro future ed eventuali integrazioni e modifiche.

2. Ai sensi del precedente articolo 2, la copertura del rischio finanziario delle prestazioni assistenziali erogate può essere effettuata dal Fondo in qualsiasi forma, anche mediante la stipula di contratti con Compagnie di Assicurazione o altri Enti.

3. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire nel Regolamento la disciplina per l'affidamento della gestione amministrativa delle prestazioni assistenziali ad una società di servizi specializzata.

Articolo 21 – Bilancio

1. L'esercizio economico e finanziario del Fondo si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il piano annuale e di medio periodo, relativo agli esercizi successivi, deve essere preparato dal CdA e sottoposto all'Assemblea dei Delegati per la ratifica entro il 30/11 di ogni anno

3. Il Bilancio annuale è sottoposto dal Consiglio di Amministrazione all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati entro il 30 giugno di ogni anno ed è accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione e da una relazione del Collegio dei Sindaci.

Articolo 22 – Scioglimento

1. Lo scioglimento del Fondo, su proposta del Consiglio di



Amministrazione, è deliberato dall'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria, con voto favorevole dei quattro quinti dei delegati come previsto all'art. 9, comma 4;

2. In caso di scioglimento del Fondo l'eventuale quota di patrimonio che residuasse dalle operazioni di liquidazione è devoluta per finalità analoghe a quelle stabilite all'articolo 2 del presente Statuto.

Articolo 23 – Norma transitoria


Nella fase di start-up del Fondo, in deroga a quanto previsto dal presente Statuto in merito alle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente [e del Collegio dei Sindaci], le Parti istitutive nominano, all'atto della costituzione del Fondo il primo Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Vice Presidente [e i componenti del Collegio dei Sindaci] che restano in carica per il tempo necessario a compiere le azioni indispensabili per assicurare la piena operatività del Fondo per la realizzazione degli scopi di cui all'Articolo 2 dello Statuto.

Nella fase di start-up, il Consiglio di amministrazione svolge anche i compiti che lo Statuto demanda all'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione [ed il Collegio dei sindaci] così nominato[i] decade [decadono] con la prima Assemblea dei delegati che dovrà essere convocata comunque non oltre il 30 giugno 2013.

[Handwritten signatures]
P. Scutellaro
E. ...
Stefano Antonio
Bruno J. ...

[Handwritten signature]
L. ...



Copia conforme all'originale
per gli usi consentiti
Roma, li 9-1-2012...

[Handwritten signature]

